



COMUNICATO UFFICIALE N. 257
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. dal n. 284/AA al n. 289/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 284/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 187 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Edmond BERISHA, e della società TNT MONTE PELLER ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

EDMOND BERISHA, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società AC TNT Monte Peller ASD, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, e 32 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 2.8.2023 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società AC TNT Monte Peller ASD, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;

TNT MONTE PELLER ASD, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società nel cui interesse il sig. Edmond Berisha ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig Edmond BERISHA, e dal Sig. Roberto Ferrari, in qualità di legale rappresentante, per conto della società TNT MONTE PELLER ASD;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Edmond BERISHA, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società TNT MONTE PELLER ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 285/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 6 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Massimo PERAZZI, Roberto RANUCCI, Eva MAGRINI, Gilberto MONANNI, Andrea PESCI e Angelo FRATINI, e della società POL.D ISCHIA DI CASTRO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MASSIMO PERAZZI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato con la società A.S.D. Montefiascone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2022-2023 ed essendo tesserato come allenatore per la società A.S.D. Montefiascone - in concorso con i sig.ri Angelo Fratini, Roberto Ranucci e Eva Magrini- attività di proselitismo nei confronti dei giovani calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all'epoca dei fatti con la società A.S.D. Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta, al fine di convincerli a tesserarsi per la società Pol. D. Ischia di Castro. Tale attività di proselitismo è consistita nel partecipare ad una riunione del 20 maggio 2023 organizzata dai sig.ri Angelo Fratini e Roberto Ranucci rispettivamente presidente e responsabile del settore giovanile della società Pol. Ischia di Castro, con la presenza - oltre ai dirigenti accompagnatori tesserati all'epoca con la società A.S.D. Montefiascone sig.ri Gilberto Monanni e Andrea Pesci - dei calciatori suindicati e ponendo in essere - sia durante tale riunione sia successivamente con messaggi Whatsapp - attività di proselitismo cercando di convincere tali giovani calciatori a tesserarsi con la società Pol.D. Ischia di Castro per la stagione sportiva 2023-2024, stagione sportiva in cui il sig. Massimo Perazzi, Eva Magrini ed i calciatori David Dako, Gabriele Monanni e Oliviero Prosperini si sono effettivamente tesserati per la società Pol. D. Ischia di Castro;

ROBERTO RANUCCI, all'epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società Pol. D. Ischia di Castro, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver organizzato - durante la stagione sportiva 2022-2023 - e precisamente in data 20 maggio 2023, una riunione, in concorso con il sig. Angelo Fratini - presidente della società Pol. D. Ischia di Castro - finalizzata ad

attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori della società A.S.D. Montefiascone. A detta riunione hanno partecipato – oltre ai dirigenti accompagnatori tesserati all'epoca con la società A.S.D. Montefiascone sig.ri Gilberto Monanni e Andrea Pesci - i calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all'epoca dei fatti con la società A.S.D. Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta. Tali calciatori erano stati invitati alla riunione oltre che dal sig. Fratini e Ranucci anche dal sig. Massimo Perazzi, allenatore dei suindicati ragazzi e tesserato all'epoca dei fatti come allenatore con la società A.S.D. Montefiascone, il quale in concorso con la sig.ra Eva Magrini hanno posto in essere sia durante tale riunione ed il sig. Perazzi anche successivamente con messaggi Whatsapp, attività di proselitismo cercando di convincere tali giovani calciatori a tesserarsi con la società Pol. D. Ischia di Castro per la stagione sportiva 2023-2024, stagione sportiva in cui i due allenatori Perazzi e Magrini ed i calciatori David Dako, Gabriele Monanni e Oliviero Prosperini si sono effettivamente tesserati per la società Pol. D. Ischia di Castro;

EVA MAGRINI, all'epoca dei fatti allenatrice tesserata con la società A.S.D. Montefiascone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 37, comma 1, 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuta meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo posto in essere - durante la stagione sportiva 2022-2023 ed essendo tesserata come allenatrice per la società A.S.D. Montefiascone - in concorso con sig.ri Angelo Fratini, Roberto Ranucci e Massimo Perazzi - attività di proselitismo nei confronti dei giovani calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all'epoca dei fatti con la società A.S.D. Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta, al fine di convincerli a tesserarsi per la società Pol. D. Ischia di Castro. Tale attività di proselitismo è consistita nel partecipare ad una riunione del 20 maggio 2023 organizzata dai sig.ri Angelo Fratini e Roberto Ranucci rispettivamente presidente e responsabile del settore giovanile della società Pol. D. Ischia di Castro, con la presenza - oltre ai dirigenti accompagnatori tesserati all'epoca con la società A.S.D. Montefiascone sig.ri Gilberto Monanni e Andrea Pesci – dei calciatori suindicati e ponendo in essere durante tale riunione attività di proselitismo cercando di convincere tali giovani calciatori a tesserarsi con la società Pol. D. Ischia di Castro per la stagione sportiva 2023-2024, stagione sportiva in cui la sig.ra Eva Magrini, Massimo Perazzi ed i calciatori David Dako, Gabriele Monanni e Oliviero Prosperini si sono effettivamente tesserati per la società Pol. D. Ischia di Castro;

GILBERTO MONANNI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato con la società A.S.D. Montefiascone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di

Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo partecipato - durante la stagione sportiva 2022-2023 ed essendo tesserato come dirigente accompagnatore per la società A.S.D. Montefiascone in concorso con i sig.ri Angelo Fratini, Roberto Ranucci, Massimo Perazzi, Eva Magrini e Andrea Pesci – ad una riunione del 20 maggio 2023, finalizzata al convincimento dei giovani calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni (il proprio figlio minore) Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all'epoca dei fatti con la società A.S.D. Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta, a tesserarsi per la società Pol. D. Ischia di Castro;

ANDREA PESCI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato con la società A.S.D. Montefiascone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, avendo partecipato - durante la stagione sportiva 2022-2023 ed essendo tesserato come dirigente accompagnatore per la società A.S.D. Montefiascone in concorso con i sig.ri Angelo Fratini, Roberto Ranucci, Massimo Perazzi, Eva Magrini e Gilberto Monanni – ad una riunione del 20 maggio 2023, finalizzata al convincimento dei giovani calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all'epoca dei fatti con la società A.S.D. Montefiascone e i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta, a tesserarsi per la società Pol. D. Ischia di Castro;

ANGELO FRATINI, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Ischia di Castro, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per aver organizzato - durante la stagione sportiva 2022-2023 - e precisamente in data 20 maggio 2023, una riunione in concorso con il sig. Roberto Ranucci – responsabile del settore giovanile della società Pol. D. Ischia di Castro - finalizzata ad attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori della società A.S.D. Montefiascone e della società A.S.D. Virtus Marta, nonché per aver consentito e non impedito ai sig.ri Massimo Perazzi e Eva Magrini di porre in essere durante la stagione sportiva 2022-2023 attività di proselitismo nei confronti di giovani calciatori tesserati con la società A.S.D. Montefiascone. Alla riunione del 20 maggio 2023 hanno partecipato – oltre ai dirigenti accompagnatori tesserati all'epoca con la società A.S.D. Montefiascone sig.ri Gilberto Monanni e Andrea Pesci - i calciatori sig.ri Cristian Pesci, Davide Morucci, Gabriele Bellacima, David Doko, Gabriele Monanni, Matteo Draghi e Federico Cacalloro tutti tesserati all'epoca dei fatti con la società A.S.D. Montefiascone ed i calciatori sig.ri Oliviero Prosperini e Leonardo La Corte tesserati con la società A.S.D. Virtus Marta. Tali calciatori erano stati invitati alla riunione oltre che dai sig.ri Fratini e Ranucci anche dal sig. Massimo Perazzi allenatore dei suindicati ragazzi e tesserato all'epoca dei fatti come tecnico con

la società A.S.D Montefiascone, il quale in concorso con la sig.ra Eva Magrini anch'essa tesserata come allenatore per la società A.S.D Montefiascone hanno posto in essere sia durante tale riunione ed il sig. Perazzi anche successivamente con messaggi Whatsapp, attività di proselitismo cercando di convincere tali giovani calciatori a tesserarsi con la società Pol. D. Ischia di Castro per la stagione sportiva 2023-2024. Nell'attuale stagione sportiva i due allenatori e i calciatori David Dako, Gabriele Monanni e Oliviero Prosperini si sono effettivamente tesserati per la società Pol.D. Ischia di Castro;

POL.D ISCHIA DI CASTRO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Angelo Fratini e Roberto Ranucci ed al cui interno e nel cui interesse hanno posto in essere i comportamenti sopra descritti i sig.ri Massimo Perazzi, Eva Magrini, Gilberto Monanni e Andrea Pesci;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimo PERAZZI, Roberto RANUCCI, Eva MAGRINI, Gilberto MONANNI, Andrea PESCI e Angelo FRATINI quest'ultimo in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL.D ISCHIA DI CASTRO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per il Sig. Massimo PERAZZI, 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Roberto RANUCCI, 2 (due) mesi di squalifica per la Sig.ra Eva MAGRINI, 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gilberto MONANNI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Andrea PESCI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Angelo FRATINI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società POL.D ISCHIA DI CASTRO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 286/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 184 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giovanni SAPINO, e della società FC MOREVILLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI SAPINO, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società F.C. Morevilla, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportive 2022 - 2023 per avere organizzato e realizzato un "open day" in data 21 giugno 2023, al quale hanno partecipato i calciatori minori sigg.ri Guido Verra e Lorenzo Destito, entrambi tesserati per la società A.S.D. Atletico Racconigi, in assenza del necessario nulla osta della società di tesseramento, nonché di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

FC MOREVILLA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Giovanni Sapino;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni SAPINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC MOREVILLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni SAPINO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società FC MOREVILLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 287/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 218 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Filippo POLCINO, e della società S.S. JUVE STABIA S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO POLCINO, all'epoca dei fatti Amministratore Unico della S.S. Juve Stabia S.r.l., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e per la violazione del Comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 232/DIV del 12.05.2023 per aver consentito in occasione della gara di Campionato Juve Stabia – Avellino del 11.09.2023 che i tifosi abbonati alla “Curva San Marco” (comunemente nota come “Curva Sud”) potessero accedere allo Stadio in diversa Tribuna malgrado la sanzione della chiusura del proprio Settore; e per la violazione del divieto di contribuire con interventi finanziari o altre utilità al mantenimento di gruppi organizzati e non organizzati dai propri sostenitori di cui all'art. 25, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver distribuito gratuitamente n. 752 titoli di accesso in occasione della gara di Campionato Juve Stabia – Avellino del 11.09.2023 ai tifosi abbonati alla “Curva San Marco” (comunemente nota come “Curva Sud”) ai quali era stato inibito l'accesso allo Stadio per la chiusura del proprio Settore comminata con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Lega Pro n. 232/DIV del 12.05.2023;

S.S. JUVE STABIA S.R.L., a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Filippo Polcino, proprio Amministratore Unico, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo POLCINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. JUVE STABIA S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione commutati in € 6.000,00 (seimila/00) di ammenda per il Sig. Filippo POLCINO, e di €

10.000 (diecimila/00) di ammenda per la società S.S. JUVE STABIA S.R.L.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 288/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 336 pf 23-24 adottato nei confronti della società US ALESSANDRIA CALCIO 1912, avente ad oggetto la seguente condotta:

US ALESSANDRIA CALCIO 1912, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Enea Benedetto, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. dal 12/05/2023, il quale violava i doveri di lealtà, probità e correttezza, non facendo pervenire, entro il termine del 18 ottobre 2023, alcun riscontro alla richiesta istruttoria di cui alla nota Co.Vi.So.C. Prot. 2612/2023 del 12 ottobre 2023, e avendo fornito solo un riscontro incompleto in data 30 ottobre 2023; nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 80 delle N.O.I.F. che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo Marra Cutrupi, in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società US ALESSANDRIA CALCIO 1912;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società US ALESSANDRIA CALCIO 1912;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 289/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 366 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Pietro SCIOTTO, e della società ACR MESSINA SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIETRO SCIOTTO, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della A.C.R. MESSINA S.R.L., dal 27/10/2022, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver depositato alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 30 settembre 2023, la relazione contenente il giudizio della Società di revisione in ordine al bilancio intermedio al 30 giugno 2023, relazione che è stata depositata soltanto in data 7 novembre 2023. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi;

ACR MESSINA SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l'attività sopra contestata; nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche alle Società in modo diretto;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro SCIOTTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ACR MESSINA SRL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Pietro SCIOTTO, e di € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società ACR MESSINA SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 GENNAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina